

IL CONFRONTO Come funziona Senza regole Roma, Atene e Madrid

All'estero paletti stringenti, in Italia è invece il Far West

I due modelli Tutti obbligano alla trasparenza con registri pubblici. Usa&C. impongono anche il loro coinvolgimento nel processo legislativo

» Pier Luigi Petrillo

In tutte le democrazie - ad eccezione di Italia, Grecia, Spagna e Portogallo - esistono norme che regolamentano il *lobbying* secondo due modelli: uno basato sulla trasparenza della relazione tra decisore pubblico e lobbista e uno sulla partecipazione del lobbista al processo decisionale.

Nel primo modello - diffuso in Israele, Irlanda, Macedonia, Slovenia, Ungheria, Romania, Polonia, Lituania, Montenegro, Cile, Messico, Perù, Canada, Gran Bretagna, Francia, Austria - vi è l'obbligo per i lobbisti di iscriversi in registri pubblici e dichiarare gli interessi che rappresentano, le risorse umane ed economiche impegnate, le attività poste in essere. Ad esempio in Francia tale registro è stato inizialmente introdotto nel 2009 solo presso la Camera e il Senato e poi esteso a tutte le istituzioni pubbliche nel 2016 quando, tra l'altro, è stata istituita l'autorità anti-corruzione con il compito di comminare sanzioni, penali o amministrative, a chi esercita attività di *lobbying* senza rispettare la norma. Negli Stati Uniti un tale obbligo sussiste dal 1935 quando si impose ai rappresentanti di società private di registrarsi in un albo cui, a partire dal 1938, erano tenuti a iscriversi anche gli agenti di governi o società straniere operanti a Washington. Oggi negli USA l'obbligo di registrarsi è ancora più stringente e si impone a chiunque dedichi più del 20% del proprio tempo professionale all'attività di *lobbying*.

ANCHE I DECISORI sono obbligati a registrare, in un apposito elenco pubblico, tutti gli interessi, anche non economici, di cui sono portatori (come l'abbonamento a un teatro o l'iscrizione a una associazione), dichiarando gli incontri avuti con i gruppi di pressione e i contributi ricevuti a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma (come il biglietto per vedere una partita di calcio o il pagamento di una cena ad un

ristorante).

Accanto a tali obblighi, ve ne sono degli altri che riguardano il finanziamento della politica. Ad esempio in Gran Bretagna, ogni donazione da parte di soggetti privati in favore dei partiti o delle fondazioni a essi collegate deve essere resa pubblica in tempo reale, fermo restando le diverse soglie di contribuzione che variano da 300 mila sterline a 20 mila sterline annui a seconda della tipologia di spesa e del destinatario. Un simile funzionamento si ritrova in Canada dove tra l'altro si regolamentano i *loans unpaid claims* ovvero i prestiti concessi da soggetti privati in favore di candidati alle elezioni politiche per coprire le spese elettorali dei quali non è richiesta la restituzione.

Il secondo modello - diffuso negli Stati Uniti d'America, in Germania, Olanda, Australia per citare solo alcuni paesi - obbliga sempre chi fa lobby a iscriversi in registri pubblici e chi decide a rendere pubblico qualsiasi tipo di rapporto con i lobbisti, ma in più garantisce la partecipazione dei lobbisti al momento della decisione, a condizione che sia paritaria e trasparente. Ad esempio negli Stati Uniti, in attuazione del Primo Emendamento della Costituzione che fissa il diritto a fare *lobby* verso il potere pubblico, i regolamenti dei due rami del Congresso dispongono che quando le Camere esaminano un disegno di legge sono obbligate, preventivamente, ad incontrare i lobbisti registrati e a confrontarsi con loro sulla proposta normativa così da poterne valutare l'effetto in concreto.

OVUNQUE, poi, vi sono norme che vietano per i parlamentari di avere incarichi o consulenze da soggetti privati (a maggior ragione Stati esteri) e fissano, per i decisori pubblici cessati dal mandato, un periodo di "cooling-off" ("raffreddamento") ovvero un termine in cui non possono accettare incarichi presso soggetti privati, al fine di prevenire conflitti di interesse. Tale divieto di "revolving door" può durare fino a 3 anni negli Stati Uniti o a 2 anni in Gran Bretagna, Francia, Germania, Irlanda, Perù, Argentina, Olanda.



Vi è, in realtà, un terzo modello di (cattiva) regolamentazione che è, appunto, quello italiano e che possiamo definire strisciante ad andamento schizofrenico. Qui, nell'assenza di una legge sul *lobbying*, sono state approvate nel corso di 40 anni una marea di disposizioni che avrebbero dovuto assicurare trasparenza e parità di accesso al decisore; tali norme, tuttavia, vengono costantemente disapplicate dal decisore pubblico con un comportamento palesemente schizofrenico. Eppure qualcosa si muove se si considera che qualche giorno fa il Capo di Gabinetto del Ministro dell'Agricoltura, Lollobrigida, ha istituito, con un proprio atto, l'agenda degli incontri con i lobbisti, riprendendo quanto disposto dall'allora Ministro dell'ambiente Sergio Costa nel governo Conte 1, poi cancellato dal successore Ministro Cingolani.

01168

E NORDIO SVUOTA IL REATO

IL NUOVO traffico di influenze illecite ha due novità: la prima è che non riguarda più il *lobbying*; la seconda è che viene cancellato il reato di millantato credito. La riforma Nordio non prevede più l'illecito come conseguenza di una mediazione ma dispone che il reato possa essere commesso da chiunque sfrutti relazioni esistenti con il decisore pubblico. Così però si sovrappone al reato di corruzione poiché il fatto acquisisce rilevanza penale se la relazione è sfruttata per remunerare il pubblico ufficiale.

